

- allegato "A" alla delibera consiliare N°113 del 19.3.1990

COMUNE DI SAN NAURO PASCOLI
(Provincia di Forlì)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ATTIVITA' DI NOLEGGIO DI
CICLI, TANDEM, CICLOCARROZZELLE, MOTORINI**

ART. 1

L'esercizio dell'attività di noleggio di cicli-tandem-ciclocarrozzelle e ciclomotori è subordinato al possesso della Licenza prevista dall'art. 86 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773, rilasciata dal Sindaco ai sensi dell'art. 19 punto B), del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616.-

ART. 2

La licenza ha validità fino al 31 Dicembre di ogni anno.

L'esercente ha, comunque, facoltà di sospendere l'attività nel periodo 15 Settembre - 15 Maggio, previa comunicazione da inoltrarsi all'Amministrazione Comunale.

La licenza di cui al 1° comma determina il numero di mezzi proponibili al noleggio, che non potrà superare il seguente limite:

- Cicli	senza limite
- Tandem	n. 10
- Ciclocarrozzelle a 2 posti	n. 15
- Ciclocarrozzelle a 4 posti	n. 3
- Ciclomotori senza marce	n. 4
- Ciclomotori con marce	n. 6

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i titolari di licenza sono tenuti ad adeguarsi, nel caso di eccesso di mezzi posseduti rispetto a quanto previsto dal limite di cui al precedente comma.

Non è ammessa l'aggiunta di diverse tipologie di mezzi rispetto a quanto previsto dalle licenze all'entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 3

L'esercizio dell'attività di noleggio può essere consentita, oltre che all'interno di appositi locali, anche su suolo privato, ancorché soggetto a servitù di pubblico passaggio, alle condizioni indicate nei successivi articoli, e, comunque, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, viabilità e traffico.

ART. 4

Nuove licenze per l'esercizio dell'attività di noleggio cicli, tandem, ciclocarrozzelle e ciclomotori non saranno concesse.

Le licenze esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento sono confermate, con l'obbligo di trasferirsi entro 2 anni al di fuori della zona pedonalizzata, così come indicata con ordinanza sindacale, pena la decadenza delle stesse.

L'autorizzazione al trasferimento delle Licenze potrà essere concessa per nuovi locali ubicati nella medesima zona del Comune a non meno di 100 metri da altri esercizi preesistenti, e comunque sempre fuori della zona pedonalizzata.

ART. 5

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento le attività esistenti dovranno dotare i propri mezzi di apposita targa di riconoscimento (delle dimensioni minime di cm. 18 per cm. 12 di colore giallo/blu) indicante il numero di autorizzazione dell'attività (in numero romano) e il numero progressivo dei mezzi utilizzati da riscon-

trarsi su apposito Registro (validato dal Sindaco) su cui devono essere annotate le generalità della persona locataria.

ART. 6

L'ingresso nella titolarità dell'esercizio è consentito quando avvenga a seguito di cessione in proprietà o in affitto dell'azienda o di successione ereditaria.

ART. 7

L'esercizio dell'attività è subordinato, oltre che alla osservanza delle disposizioni di Legge, anche al possesso di polizza assicurativa per R.C. dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli danneggiati.

ART. 8

Con ordinanza del Sindaco vengono determinati gli orari per l'esercizio dell'attività ed ogni altra prescrizione necessaria a disciplinare la materia.

ART. 9

Al fine di garantire l'incolumità di coloro che prendono a nolo cicli, tandem, ciclocarrozzelle e motorini e la sicurezza dei cittadini la licenza può essere sospesa in qualunque momento qualora:

- i mezzi non siano tenuti in condizioni di perfetta efficienza e non rispondano a quanto prescritto dal D.P.R. 15/6/1959 n.393 T.U. delle norme sulla circolazione stradale e dal relativo Regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. 30.6.1959, n.420;
- siano apportate ai ciclomotori modifiche di qualunque genere alle caratteristiche riportate nell'apposito certificato di cui all'art. 63 del T.U.C.S. rilasciato dall'Ispettorato per la Motorizzazione Civile;
- siano apportate modifiche ai ciclomotori e velocipedi tali da mettere in pericolo la sicurezza e l'incolumità dei guidatori e dei cittadini;
- i velocipedi e ciclomotori siano forniti di caratteristiche tecniche tali da provocare rumori molesti che arrechino danno alla quiete pubblica e al riposo dei cittadini.

ART. 10

Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate secondo le disposizioni vigenti del T.U.L.P.S. e la legislazione vigente.

Nel caso di reiterate violazioni del presente Regolamento potrà essere disposta la sospensione o la revoca della licenza.